



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



## Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

### **DIRETTIVA recante "Raccomandazioni e prescrizioni per il corretto uso dei suoli, per la pianificazione di emergenza e per la progettazione delle opere idrauliche, degli interventi idraulici e delle opere pubbliche interferenti con la rete idrografica"**

#### **PREMESSA**

Gli eventi che si sono manifestati nel periodo 14 - 20 ottobre 2015 nei territori colpiti della provincia di Benevento e dei territori limitrofi delle province di Avellino e Caserta hanno evidenziato situazioni di rischio per fronteggiare le quali è necessario intervenire anche attraverso l'adozione di specifiche azioni.

Tali azioni possono, allo stato, individuarsi nella realizzazione di interventi di mitigazione del rischio "non strutturali" (corretto uso dei suoli, e pianificazione di emergenza) e "strutturali".

In particolare attesa la evidente criticità sia dell'intero reticolo idrografico che della viabilità, principale, secondaria e rurale, nei territori colpiti dall'alluvione, si ritiene opportuno emanare apposite raccomandazioni e prescrizioni sia per il corretto uso dei suoli e per la pianificazione di emergenza e sia per la progettazione delle opere idrauliche, degli interventi idraulici e delle opere pubbliche interferenti con la rete idrografica.

#### **Articolo 1**

##### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. La presente direttiva si applica ai territori della Regione Campania, come individuati con Ordinanza del Commissario delegato n. 01 del 01.12.2015, per i quali con delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015 - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. - è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 4 maggio 2016, salvo proroga stabilita dallo stesso Consiglio dei Ministri, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania.

#### **Articolo 2**

##### **USO DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE D'EMERGENZA**

1. I Comuni dove si sono verificati gravi danni ad abitazioni, attività produttive e agricole e i Comuni esposti ad alto rischio idrogeologico ed idraulico, devono porre in essere ogni azione utile alla predisposizione o all'adeguamento della dovuta pianificazione d'emergenza, con particolare riferimento alle aree interessate dai dissesti in atto o comunque perimetrate in quanto ad elevato rischio idraulico e idrogeologico.
2. Ai fini della pianificazione di emergenza è necessario, altresì, attivare apposita ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati al rilevamento delle situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose.
3. Gli esiti della suddetta ricognizione, da svolgersi entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente direttiva, dovranno essere comunicati alle competenti Autorità idrauliche (Genio Civile o Provincia).



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



## Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

4. I Comuni dove si sono verificati gravi danni ad abitazioni, attività produttive e agricole, dovranno segnalare le aree interessate dai dissesti o dalle esondazioni alle Autorità di Bacino competenti territorialmente, che provvederanno ad avviare le procedure per la redazione delle perimetrazioni di tali aree ed il conseguente recepimento negli strumenti della pianificazione di bacino e territoriale sovraordinata, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
5. I Comuni, per le aree interessate da dissesto nell'emergenza in questione, adottano ogni utile provvedimento affinché i proprietari e/o conduttori dei terreni ed i frontisti applichino corrette modalità di conduzione dei terreni ed in particolare:
  - predispongano e mantengano efficiente la rete scolante principale e periferica regimando le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti;
  - mantengano in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo e le cunette stradali, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi e garantiscano il corretto convogliamento delle stesse in preindividuati punti di recapito nelle acque pubbliche.

### Articolo 3

#### CRITERI PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE, DEGLI INTERVENTI IDRAULICI E DELLE OPERE PUBBLICHE INTERFERENTI CON LA RETE IDROGRAFICA

1. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti gli interventi urgenti da realizzare sulla rete idrografica devono essere, comunque, tali da:
  - migliorare o mantenere efficienti, le condizioni di funzionalità idraulica;
  - non costituire in alcun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
  - non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
  - garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
  - limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio, avendo cura di limitare lo scarico proveniente da piazzali nei tratti dei corsi d'acqua definiti a rischio/pericolosità idraulica.
2. Sono vietate tutte le opere idrauliche, le costruzioni ed i manufatti che possano deviare la corrente verso rilevati ed ostacoli nonché scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle opere di difesa idraulica.



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



## Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

3. Sul reticolo idrografico non sono consentite nuove tombinature o coperture, o il prolungamento di quelle esistenti, salvo quando connesse alla realizzazione di infrastrutture viarie e solo sui colatori minori.
4. Le opere di tombinatura, ove ammesse, devono essere realizzate, secondo i seguenti indirizzi generali:
  - deve essere garantita una sezione netta interna di dimensioni tali da assicurare l'accessibilità per gli interventi di pulizia e manutenzione e comunque superiore al metro quadrato;
  - devono essere dimensionate tenendo conto degli effetti del trasporto solido in termini di riduzione della sezione di deflusso durante l'evento di piena di progetto;
  - devono essere dimensionati anche in funzione del transito in sicurezza di correnti di detriti (colate), laddove si sia riconosciuto che il colatore è soggetto a questo tipo di eventi;
  - devono essere corredate da un programma di mantenimento della sezione di deflusso prevista in progetto;
  - deve essere effettuata almeno due volte all'anno, e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità, la pulizia degli attraversamenti da parte del proprietario e/o concessionario.
5. Per la progettazione degli attraversamenti aerei (ponti stradali e ferroviari, ponti canale, ecc.) si richiamano le norme vigenti in cui sono contenuti indirizzi e prescrizioni circa il dimensionamento idraulico dei manufatti
6. Il valore della portata di piena da assumere per le verifiche idrauliche degli attraversamenti aerei è fissata pari a quella con tempo di ritorno di 200 anni (sia relativa alle portate liquide che alle colate), salvo i casi particolari in cui sia necessario assumere un tempo superiore ovvero in cui le opere di protezione e sistemazione presenti siano dimensionate per un tempo di ritorno superiore.
7. Si dovrà provvedere a valutare se per il corso d'acqua su cui si intende realizzare l'attraversamento sia o meno significativo il trasporto solido di fondo e se esso sia o meno soggetto al transito di colate; nei casi in cui queste dinamiche risultino significative le verifiche idrauliche dovranno essere condotte tenendone conto.
8. Deve essere evitata l'introduzione di pile in alveo, fin tanto che i vincoli tecnici e costruttivi lo permettono. Eventuali pile e le spallette degli attraversamenti devono essere fondate a sufficiente profondità da non essere instabilizzate da variazioni altimetriche dell'alveo connesse alle normali dinamiche morfologiche e dagli scavi localizzati durante gli eventi di piena.
9. Non è ammessa la stabilizzazione delle fondazioni di pile e spallette attraverso la realizzazione di soglie in alveo, salvo che dimostrati vincoli tecnici e costruttivi impediscano di fondare a sufficienza le strutture per renderle autonomamente stabili.
10. Il progetto degli attraversamenti aerei, oltre alla documentazione prevista dalla normativa vigente, dovrà essere corredato da una relazione di progetto idraulico dei manufatti contenente:



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



## Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

- descrizione e giustificazione della soluzione progettuale proposta in relazione all'ubicazione e alle dimensioni degli elementi strutturali interessanti l'alveo (sia in fase di costruzione sia d'esercizio) in rapporto all'assetto morfologico attuale dello stesso e alla sua prevedibile evoluzione, alla natura geologica della zona interessata, al regime idraulico del corso d'acqua;
- definizione della portata di piena di progetto;
- calcolo del profilo per la piena di progetto in condizioni di moto stazionario in assenza e in presenza dei manufatti stradali o ferroviari con evidenziazione degli effetti di rigurgito eventualmente indotti;
- evidenziazione delle interazioni con l'alveo di piena in termini di eventuale restringimento della sezione di piena, orientamento delle pile in alveo in rapporto alla direzione della corrente, eventuale riduzione delle aree allagabili, eventuali effetti di possibili parziali ostruzioni delle luci a causa del materiale galleggiante trasportato dall'acqua;
- verifica della capacità della struttura (pile in alveo, spallette, eventuali soglie di fondo di stabilizzazione) di resistere all'impatto dell'evento di colata di progetto, laddove si sia riconosciuto che il corso d'acqua attraversato è soggetto a questo tipo di eventi;
- individuazione e progettazione degli eventuali interventi di sistemazione idraulica (difese di sponda, argini) che si rendano necessari in relazione alla realizzazione delle opere secondo criteri di compatibilità e integrazione con le opere idrauliche esistenti;
- quantificazione dello scalzamento necessario prevedibile sulle fondazioni delle pile in alveo, delle spalle e dei rilevati e progettazione delle eventuali opere di protezione necessarie;
- indicazione delle eventuali interferenze delle opere di attraversamento con le sistemazioni idrauliche presenti (argini, opere di sponda, ecc.) e delle soluzioni progettuali che consentano di garantirne la compatibilità.

11. I progetti degli attraversamenti dovranno prevedere, al fini della sicurezza delle stesse strutture, le seguenti verifiche:

- franco minimo tra quota di massima piena di progetto e quota di intradosso del ponte pari a 0,5 volte l'altezza cinetica della corrente e comunque non inferiore a 1,50-2,00 m (cfr. Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02/02/2009 n.617-Istruzioni per l'applicazione delle "nuove Norme Tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14/02/2008);
- interasse minimo tra le pile adeguato a non provocare fenomeni di ostruzione;
- scalzamento massimo, in corrispondenza delle fondazioni delle pile e delle spalle, che tenga conto dello scalzamento diretto e della tendenza evolutiva dell'alveo tale da non compromettere la stabilità della struttura.

12. Il progetto dei rilevati in area perfluviale dovrà prevedere le seguenti verifiche:

- franco minimo tra quota di massima piena di progetto e quota del piano viabile pari a 0,5 volte l'altezza cinetica della corrente e comunque non inferiore a 1,00 m;
- scalzamento massimo ammissibile al piede compatibile con la stabilità del rilevato ed eventuali opere di protezione.



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



## Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

13. Dovrà essere inoltre verificato che la presenza dell'attraversamento e/o del rilevato non provochi ostruzioni e condizionamenti delle modalità di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa esistenti.
14. Dovrà pertanto essere condotta la valutazione della compatibilità dei manufatti con l'assetto dell'alveo in termini di:
  - effetti di restringimento dell'alveo e/o di indirizzamento della corrente;
  - effetti di rigurgito a monte;
  - compatibilità locale con le opere idrauliche esistenti;
  - effetto di riduzione della capacità di invaso dovuto alla realizzazione dei rilevati.
15. I criteri e le prescrizioni descritti si riferiscono anche alla verifica delle opere di attraversamento e dei rilevati esistenti. Rispetto a tali opere dovrà essere definito, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del presente piano, a cura degli Enti gestori, un programma di graduale adeguamento per quelle che risultassero inadeguate rispetto alle verifiche da effettuarsi secondo i criteri sopra fissati.
16. Per quelle opere che risultassero incompatibili con le sistemazioni idrauliche previste nel presente piano dovranno essere adottati i provvedimenti necessari contestualmente alla realizzazione degli interventi idraulici.

### Articolo 4

#### ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA

1. La presente direttiva entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella sezione Albo Pretorio online sul sito istituzionale del Commissario Delegato all'indirizzo: **[www.commissario-delegato-ocpc2982015.it](http://www.commissario-delegato-ocpc2982015.it)**.
2. La presente direttiva è, altresì, pubblicata all'indirizzo: [www.commissario-delegato-ocpc2982015.it](http://www.commissario-delegato-ocpc2982015.it), sezione Comunicazione e Circolari e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

**Il Commissario Delegato**  
arch. Giuseppe Grimaldi